

Sentenza N. 869/20
Spetta. II 27-1-20
Deposita II 11 MAG 2020
Reg. N. 14999/19
Cron. N. 2639/20
Rap. N. _____

ESENTE DA IMPOSTE
DI BOLLO E DIRITTI
ART. 46 L. 374/91

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace della Sezione Civile di Torino

Dott. Alberto Maria NOVARESE ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n° 14999 del Ruolo Generale 2019

promossa da

_____ Colombo n. 5,
elettivamente domiciliato in _____, presso lo
studio dell'avv. _____, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale
in calce dell'atto di citazione in data 04 giugno 2019;

ATTORE

contro

_____ A., con sede in Roma, via Venti
Settembre n. 30, in persona del procuratore speciale avv. _____ vo, tale
nominato con scrittura autenticata dal notaio _____ di Roma in data 11 luglio

2017, repertorio numero 9.190/5.296, elettivamente domiciliata in Milano, piazza A. Diaz n. 1, presso lo studio dell' _____ che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in data 26 giugno 2019, in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA

Oggetto: pagamento somme in conseguenza di estinzione anticipata contratto di finanziamento con cessione del quinto.

CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE

“[...] - accogliere la domanda di restituzione delle somme indebitamente trattenute dalla convenuta e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento della somma di € **1.032,00**, così ridotta per economia di giudizio, a favore dell'attore; - per l'effetto, ed in ragione della tecnica redazionale utilizzata dalla convenuta in sede di stesura del modulo di contratto per adesione, applicare l'interpretazione estensiva più favorevole al consumatore di cui all'art. 35 comma 3 del Codice del Consumo e considerare tutti i costi del credito pagati in anticipo di natura cd. *recurring*, con il conseguente diritto dell'istante a percepire il rimborso dei ratei residui di tutti i costi del credito ulteriori gli interessi pagati in anticipo; - per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dell'istante a percepire il rimborso dei ratei residui di tutti gli oneri finanziari di tipo cd. *recurring*, versati e non goduti, con riguardo al contratto per cui è causa; - il tutto, comunque, sempre nei limiti della competenza massima per valore dell'On. Giudice di Pace adito; - condannare, altresì, la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di Giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore, per dichiarazione di anticipo; - ammettere tutte le istruttorie che si renderanno necessarie a seguito delle avverse deduzioni e conclusioni.”

CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA

“[...] **In via preliminare** – Dichiarare l'incompetenza per valore del Giudice di Pace di Torino a conoscere delle domande formulate dal _____ - Istituto

a favore del Tribunale di Torino. - Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'intervenuta estinzione per prescrizione del diritto a richiedere il rimborso dei premi assicurativi e, per l'effetto, rigettarne integralmente la domanda.

NEL MERITO – Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della

Λ. rispetto alle domande di rimborso delle commissioni di intermediazione e di spese assicurative e per l'effetto rigettarle. - Rigettare, comunque, le domande tutte azionate ex adverso poiché infondate in fatto e in diritto. **IN OGNI CASO** Con vittoria di compensi e spese di lite.”

MOTIVI DELLA DECISIONE

ai sensi dell'art. 132, comma 2, numero 4) cod. proc. civ.

come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69

La domanda attorea è fondata e merita accoglimento.

L'attore sostiene di avere stipulato in data 8 febbraio 2012 con la Λ. il contratto di finanziamento numero 350569, mediante cessione del quinto della pensione per un importo lordo di euro 27.120,00 da rimborsare in 120 rate di euro 226,00 ciascuna e con pagamento di commissioni e spese ad eccezione delle imposte pari a euro 2.402,72 e premio assicurativo pari a euro 635,58.

Aggiunge che nel mese di luglio 2016, estingueva anticipatamente il finanziamento in corrispondenza della 62° rata senza che venisse restituita la quota delle commissioni e del premio assicurativo relativo al periodo non goduto, successivo all'estinzione anticipata, per cui agisce al fine di ottenere tale rimborso.

Argomenta in ordine alle ragioni giuridiche in base alle quali ha formulato la domanda e indica in euro 1.100,20 la somma che la convenuta è tenuta a rimborsare, di cui euro 793,38 quale residuo delle commissioni ed euro 306,82 quale residuo premio

assicurativo, entrambi calcolati in base al numero delle rate, che contiene in complessivi euro 1.032,00 per ragioni di convenienza fiscale.

La convenuta [...] A. eccepisce l'incompetenza per valore del Giudice adito in favore del Tribunale di Torino, dovendo il Giudice valutare complessivamente il rapporto intercorso tra le parti e, nel merito, ritiene infondata la domanda in quanto le clausole contrattuali escludono espressamente il diritto al rimborso di costi in caso di estinzione anticipata.

Inoltre, ritiene che non tutti i costi siano rimborsabili, distinguendoli in c.d. *recurring* relativi al momento esecutivo del rapporto e in *up front* relativi al momento precontrattuale e genetico del negozio, escludendo la ripetizione dei secondi, evidenziando di avere restrocesso all'attore al momento dell'estinzione anticipata la somma di euro 367,78.

Eccepisce la carenza di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di rimborso delle spese assicurative, dovendo formularsi la domanda nei confronti dell'impresa di assicurazioni e, in subordine, eccepisce la prescrizione del diritto a chiedere il rimborso dei premi assicurativi in quanto trascorso il termine di prescrizione breve di cui all'art. 2952 cod. civ.

Infine, eccepisce la carenza di legittimazione passiva anche con riferimento alla restituzione delle commissioni non godute, indicando l'intermediario al quale si è rivolto l'attore quale soggetto tenuto al rimborso e, comunque, ritiene infondata la pretesa così come per le commissioni di attivazione.

Le parti hanno ribadito le rispettive difese con memorie autorizzate, quindi, la causa è stata trattenuta a sentenza.

Passando all'esame delle questioni sottoposte alla valutazione di questo Giudice di Pace, si deve osservare quanto segue.

In via preliminare, si deve confermare la competenza per valore di questo Giudice di Pace a decidere la causa.

Infatti, la domanda attorea è puntuale ed è volta ad ottenere la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 1.032,00, senza accessori, per cui, tale formulazione è di per sé sufficiente a determinare la competenza del Giudice di Pace, così che risulta superflua la clausola pur formulata dall'attore secondo la quale la domanda è proposta *“il tutto, comunque, sempre nei limiti della competenza massima per valore dell'On. Giudice di Pace adito.”*

Infatti, l'art. 14, comma 1, cod. proc. civ., stabilisce che nelle cause relative a somme di denaro, quale deve qualificarsi la presente lite, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore e, in mancanza di indicazione o dichiarazione, la causa si presume di competenza del giudice adito.

Parimenti, se si ritenesse applicabile l'art. 12 cod. proc. civ., quale causa relativa a un rapporto giuridico obbligatorio, il valore si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione.

Sul punto, si è pronunciata la Suprema Corte, la quale ha deciso che *“La disposizione dell'art. 14, comma 2, c.p.c. - la quale, in ipotesi di contestazione proposta dal convenuto circa il valore della domanda, come dichiarato o presunto ai sensi del comma 1 dello stesso art. 14, consente al giudice di decidere al riguardo ai soli fini della competenza - opera esclusivamente nei casi di controversie aventi a oggetto cose mobili diverse dal denaro, mentre nessuna utile contestazione è ammessa relativamente alle cause aventi a oggetto pagamento di somme di denaro, dovendo in queste tenersi unicamente conto della somma indicata dalla parte con specificazione numerica ovvero con parametri di riferimento.”* (Cass. Civ., sez. I, 05 novembre 2008, n. 26577).

D'altra parte, se non si dovesse ritenere corretta l'individuazione delle norme applicabili, la clausola di contenimento del valore formulata dall'attore costituisce inequivoca volontà di limitare la domanda per quanto di competenza del giudice adito.

Ancora, si deve rilevare che l'accertamento della validità della clausola che esclude la ripetizione delle somme pagate a titolo di commissioni e di premi assicurativi viene fatto in via incidentale, per cui, non influisce sul valore della lite.

In termini, si è pronunciata la Suprema Corte, sia pure in materia condominiale, decidendo che *“Ai fini della determinazione della competenza per valore, in relazione a una controversia avente a oggetto il riparto di una spesa approvata dall'assemblea di condominio, anche se il condomino agisce per sentir dichiarare l'inesistenza del suo obbligo di pagamento sull'assunto dell'invalidità della deliberazione assembleare, bisogna fare riferimento all'importo contestato, relativamente alla sua singola obbligazione, e non all'intero ammontare risultante dal riparto approvato dall'assemblea di condominio, poiché, in generale, allo scopo dell'individuazione dell'incompetenza, occorre avere riguardo al "thema decidendum", invece che al "quid disputandum"; ne consegue che l'accertamento di un rapporto che costituisce la "causa petendi" della domanda, in quanto attiene a questione pregiudiziale della quale il giudice può conoscere in via incidentale, non influisce sull'interpretazione e qualificazione dell'oggetto della domanda principale e, conseguentemente, sul valore della causa.”* (Cass. Civ., sez. VI, 28 agosto 2018, n. 21227).

Peraltro, nel caso in esame, l'importo complessivo delle due voci di costo di cui si discute ammonta a euro 2.038,30, per cui, anche tale accertamento rientrerebbe nella competenza del Giudice di Pace.

Nel merito, tra le parti non vi è contestazione in ordine ai presupposti di fatto dell'azione e, in particolare, alla stipulazione del contratto di finanziamento da parte

dell'attore, che ha agito nella qualità di consumatore, con cessione di parte della pensione ed estinzione anticipata del finanziamento medesimo, rimanendo in contestazione l'obbligo di restituire le somme richieste dall'attrice in conseguenza dell'estinzione anticipata.

Al riguardo, si deve ricordare che l'art. 125 *sexies*, D. Lgs. 01 settembre 1993, n. 385, c.d. Testo Unico Bancario, inserito dall'art. 1 D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, stabilisce che *“Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.”* e già l'art. 125, comma 2, secondo periodo, stabiliva che *“Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR.”*

L'eventuale mancanza della deliberazione del CICR circa le modalità di riduzione del costo complessivo del reddito non impedisce l'applicazione della norma, tanto più quando, come nel caso in esame, la richiesta è conforme alla legislazione vigente, avendo l'attore limitato la richiesta al rimborso degli importi relativi alle commissioni e al premio assicurativo.

Sul punto, ancora recentemente si è pronunciata la giurisprudenza di merito, decidendo che *“L'applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (c.d. recurring) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro non sono rimborsabili le voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito,*

integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (c.d. up front)." (Trib. Napoli, sez. III, 4 dicembre 2018).

Tale pronuncia è esattamente in termini rispetto alla fattispecie che si decide, in quanto la parte ricorrente in detto procedimento ha agito nei confronti dell'Ente finanziario al fine di ottenere il rimborso delle somme corrisposte a titolo di commissioni bancarie, commissioni di intermediazione e oneri assicurativi, relativamente a un contratto di finanziamento stipulato nell'anno 2007 mediante cessione pro solvendo di quote della retribuzione mensile e richiama espressamente in tal senso la costante giurisprudenza dell'Arbitro Bancario Finanziario "*ex multis decisione n. 6167/2014*".

Inoltre, anche nel caso in esame, "*la molteplicità degli adempimenti previsti nel contratto di cui è causa, senza la necessaria ripartizione delle quote relative alle varie commissioni tra quelle preliminari alla conclusione del contratto e quelle soggette a maturazione nel tempo, determina "una complessiva opacità della formulazione delle clausola, aggravata dalla sua formulazione unitaria e riferibile alle diverse commissioni previste nel contratto"* (cfr. ABF Napoli del 20.9.2017 n. 0011296/17, che ha deciso la questione oggi oggetto di controversia giudiziale), non può che determinare il riconoscimento del diritto della ricorrente alla restituzione delle commissioni bancarie e di intermediazione proporzionalmente alla vita residua del finanziamento. Ciò anche con riferimento al premio assicurativo, la quale trova nelle legge n. 221/2012 il suo riconoscimento normativo (cfr. Collegio di Coordinamento n. 6167/2014, nonché ABF Napoli cit.)."

Non vi sono ragioni per discostarsi dal costante orientamento giurisprudenziale, del Collegio di Coordinamento di ABF e dei singoli Collegi, pertanto, all'attore compete la restituzione delle somme richieste, che risultano correttamente calcolate in modo

proporzionale alla durata residua del finanziamento, al momento dell'anticipata estinzione.

In tal senso, si è pronunciato l'ABF di Napoli, il quale ha deciso che *“Al fine di valutare l'entità delle commissioni che l'intermediario deve restituire al cliente che ha chiesto l'estinzione anticipata del finanziamento (nella specie, si trattava di un'operazione di cessione del quinto dello stipendio), ove risulti un deficit di trasparenza in ordine all'indicazione delle varie componenti di costo, si può procedere all'applicazione di un "criterio proporzionale", rapportato alla durata del finanziamento, sull'importo delle commissioni riscosse a fronte di prestazioni ancora non rese e relativamente ai costi assicurativi.”* (Arbitro Bancario Finanziario Napoli, 24 maggio 2011, n. 1071).

Peraltro, nelle more del presente giudizio, la Corte di Giustizia UE ha avuto modo di pronunciare il principio di diritto secondo il quale *“Nel caso in cui il consumatore eserciti la facoltà di estinguere anticipatamente l'importo dovuto al finanziatore, la riduzione del costo totale del credito, a cui egli ha diritto, include tutti i costi posti a suo carico, compresi anche quelli il cui importo non dipende dalla durata del contratto di credito.”* (Corte giustizia UE, sez. I, 11 settembre 2019, n. 383) superando così la distinzione tra costi *recurring* e costi *up front*, ritenendo rimborsabili anche i secondi in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

Ne deriva che l'art. 2 delle condizioni di contratto è illegittimo nella parte in cui stabilisce che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, *“Resta espressamente convenuto che...”* *“...gli importi indicati alle lettere A), B), D), F) e le spese di gestione documentate del prospetto economico non saranno rimborsabili...”* e deve essere considerato nullo per contrarietà a norme imperative.

Infatti, rilevato che le lettere cui si riferisce la clausola si riferiscono a spese di istruttoria, commissioni, oneri di intermediazione e oneri erariali, spese di notifica e registrazioni postali, tale pattuizione deroga al disposto dell'art 125 *sexies* D. Lgs. 385/1993.

Peraltro, se anche non si ritenesse la norma derogata a carattere imperativo, si deve rilevare che, venuta meno una parte del contratto per estinzione anticipata del finanziamento, le obbligazioni a carico del soggetto finanziato relative al periodo successivo all'estinzione rimarrebbero prive di causa e, come tali, nulle ai sensi dell'art. 1418, comma 2, cod. civ.

In via ulteriormente gradata, si deve osservare che l'obbligazione a carico del soggetto finanziato che sia priva di causa e, quindi, di corrispondente obbligazione sinallagmatica da eseguire da parte dell'Ente finanziatore in favore della controparte, determina uno squilibrio contrattuale che configura la clausola contrattuale come vessatoria ai sensi dell'art. 3, comma 1, D. Lgs. 06 settembre 2005, n. 206 e, come tale, nulla come stabilito dal successivo art. 34, comma 1, D. Lgs. 206/2005.

Infine, al riguardo, si deve rilevare che la convenuta non ha offerto di provare che la clausola alla medesima predisposta unilateralmente è stata oggetto di specifica trattativa con il consumatore, come imposto dall'art. 34, comma 5, D. Lgs. 206/2005.

Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta con riferimento agli oneri assicurativi, deve ritenersi infondata, tenuto conto dell'evidente collegamento negoziale sussistente tra la stipulazione del contratto di finanziamento e il contratto assicurativo, legittimando tale collegamento l'attore a rivolgersi indifferentemente direttamente all'assicuratore ovvero alla banca finanziatrice che ha venduto il prodotto al consumatore, salvo il diritto di regresso di questa nei confronti del primo.

Anche in tale senso risulta la giurisprudenza costante dell'ABF, il quale ha deciso che *“in ordine all'eccezione di carenza di legittimazione ex art. 22 l. n. 221/2012 (di conversione del d.l. n. 179/2012), che gli obblighi ivi stabiliti in capo all'impresa di assicurazione non sembrano incidere sul profilo della legittimazione, non sottraendo il finanziatore alla concorrente responsabilità per la restituzione del dovuto a fronte di negozi collegati, rilevando invece sull'eventuale azione di regresso.”* (v. tra le tante ABF Napoli 23 aprile 2013, n. 2173).

Medesimo argomento deve svolgersi in ordine alle commissioni, ben potendo la convenuta agire in regresso nei confronti dell'intermediatore.

Non sono emersi elementi in base ai quali debba discostarsi dalla costante giurisprudenza, pertanto, la convenuta dovrà essere condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 1.032,00, come richiesto.

La pronuncia sulle spese di giudizio, che vengono liquidate in dispositivo, non può che seguire il principio della soccombenza.

L'ammontare delle spese di giudizio viene liquidato in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, in euro 65,00 per la fase di studio; euro 65,00 per la fase introduttiva; euro 65,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed euro 135,00 per la fase decisoria, oltre alle spese imponibili calcolate forfettariamente in euro 200,00 e al contributo unificato, nonché al rimborso forfettario spese generali di cui all'art. 13, comma 10, legge 31 dicembre 2012, n. 247, pari al 15% del compenso, come stabilito dall'art. 2, comma 2, del citato D.M. 55/2014 e oltre c.p.a. e I.V.A., come per legge.

Per la liquidazione delle dette somme si è tenuto conto del valore della presente lite e che non è stata espletata istruttoria orale, pertanto, non si è fatto luogo ad aumento o diminuzione dei valori medi di liquidazione dello scaglione di riferimento, come consentito dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 55/2014.

Dette spese devono essere distratte in favore dell'avv. [redacted], giusta
dichiarazione di essere antistataria.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

dichiara

la convenuta [redacted], con sede in Roma, via
Venti Settembre n. 30, in persona del procuratore speciale [redacted], tenuta
al pagamento in favore dell'attore [redacted] della somma di euro 1.032,00
per i titoli indicati in motivazione, oltre interessi nella misura legale dal 05 giugno 2019,
data della domanda, fino all'effettivo soddisfo e, per l'effetto,

condanna

la convenuta [redacted], con sede in Roma, via
Venti Settembre n. 30, in persona del procuratore speciale [redacted], al
pagamento in favore dell'attore [redacted] della somma di euro 1.032,00
(milletrentadue/00) per il titolo detto, oltre interessi nella misura legale dal 05 giugno
2019 fino all'effettivo soddisfo, nonché delle spese del presente giudizio che liquida in
euro 543,00 (cinquecentoquarantatré/00) di cui euro 300,00 per compensi, euro 200,00
per spese imponibili ed euro 43,00 per spese esenti, oltre rimborso forfettario spese
generali ex art. 13, comma 10, legge 31 dicembre 2012, n. 247, pari al 15% dei compensi,
come stabilito dall'art. 2, comma 2, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, oltre c.p.a. e IVA,
come per legge.

Visto l'art. 93, comma 1, cod proc. civ.,

dispone

che le spese di lite liquidate in favore dell'attore no vengano distratte
in favore del: , antistataria.


La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti a norma dell'art.
282 cod. proc. civ.

Così deciso in Torino, il 09 marzo 2020.

Il Giudice di Pace

Dott. Alberto Maria NOVARESE

Franca BARRA
CANCELLIERE



Franca BARRA
CANCELLIERE